

RICERCHE

L'AUTOMAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: OBIETTIVI CONSEGUITI E PROSPETTIVE FUTURE

Che l'informatica sia da considerare la scienza del secolo è ormai un luogo comune: la società post-industriale definisce se stessa come società dell'informazione.

Tra i numerosi campi di applicazione dell'informatica il mondo del diritto rappresenta certamente un terreno fertilissimo, tanto da dar luogo ad una scienza che rivendica una propria autonomia: l'informatica giuridica¹.

In Italia già si sono avute interessantissime, ed ormai ampiamente collaudate, applicazioni dell'informatica soprattutto nella ricerca del c.d. « dato giuridico », sia esso costituito da testi normativi, da precedenti giurisprudenziali o da letteratura giuridica.

Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione rappresenta ormai da diversi anni un punto fermo nel settore, ma le applicazioni cui la scienza informatica si presta sono numerosissime e certamente molte vie sono ancora interamente da esplorare.

Una delle esigenze più avvertite è rappresentata oggi dall'automazione delle procedure degli affari giudiziari.

IL PROBLEMA.

Che l'Amministrazione della Giustizia si dibatta tra una serie di problemi annosi è un'altro luogo comune.

I giudizi hanno tempi lunghissimi e le decisioni, prese a distanza di anni dal momento in cui è stata avvertita l'es-

genza di giustizia, si rivelano sovente intempestive.

La difficoltà nell'ottenere informazioni relative ai processi allontana i cittadini, sia fisicamente che spiritualmente, dalle aule: anche l'ottenimento di un semplice certificato rilasciato a cura della Cancelleria può richiedere oltre a costi difficilmente giustificabili, tempi inaccettabilmente lunghi.

I motivi alla base di questo disservizio sono molteplici e non è certo questa la sede per cercare di individuarli; sicuramente però concorrono limitate disponibilità di risorse economiche e, almeno per quanto concerne il Tribunale Civile di Roma, logistiche.

L'elaborazione elettronica dei dati può apparire come uno strumento efficace per rispondere a queste istanze, vuoi alleggerendo e razionalizzando il lavoro delle cancellerie, vuoi abbreviando i tempi di attesa per gli interessati.

Lo studio delle possibilità applicative dell'informatica all'attività svolta dagli uffici giudiziari ha acquistato a sua volta una rilevanza propria in seno all'informatica giuridica e viene solitamente indicata come informatica giudiziaria².

¹ Sulla genesi del termine e della nuova scienza, E. GIANNANTONIO, *Introduzione all'informatica giuridica*, Giuffrè Ed., Milano, 1984, pp. 14 ss.

² A riguardo si veda R. CORTESE, C. JACOBazzi, D.A. SIMONE, *Manuale di Informatica Giudiziaria*, Maggioli Ed., Rimini, 1985, ed in particolare la prefazione curata dal Dott. Sammarco, p. 9 ss., nonché la parte IV, p. 145 ss.

BREVI CENNI SU QUANTO REALIZZATO.

Il Tribunale Civile di Roma ha dunque scelto la strada dell'informatica, così come del resto i Tribunali di Genova, Mantova, Savona e Bergamo³.

A differenza di questi ultimi il Tribunale di Roma con il 1° gennaio 1984 ha terminato la fase sperimentale ed è entrato nella vera e propria fase operativa.

Senza alcuna pretesa di completezza verranno qui richiamate per sommi capi le aree di intervento dell'automazione introdotta e le principali attività svolte dalle macchine.

1. *Procedimenti contenziosi*

Al Tribunale Civile di Roma sono affidati moltissimi compiti e tra questi il più importante e gravoso è rappresentato sicuramente dalla decisione delle liti giudiziarie.

Tale attività è assai complessa; alla base postula una notevole organizzazione ed un articolato lavoro di cancelleria.

Non è qui possibile illustrare nei dettagli la lunga serie di attività che deve essere posta in essere dalle cancellerie per consentire che una causa dall'iscrizione possa giungere sino alla decisione; proveremo a farne una breve sintesi solo per illustrare in quale modo l'automazione si viene a sostituire all'attività sin qui svolta in modo manuale.

Preliminarmente sarà bene premettere che ogni domanda giudiziale rivolta al Tribunale Civile di Roma, non appena

presentata, prende un numero d'ordine progressivo per essere poi inviata al Presidente del Tribunale il quale designa con proprio decreto la sezione del Tribunale incaricata a seguire il procedimento.

Il Presidente della sezione designata stabilisce a sua volta il Giudice Istruttore, vale a dire il Magistrato che curerà la parte della causa dedicata alla raccolta delle prove.

Per lo svolgimento di tali attività interne si rende necessaria la tenuta di tre distinti ruoli: il ruolo generale, il ruolo di sezione, il ruolo del Giudice Istruttore.

La domanda che introduce il processo contiene inoltre l'indicazione della data in cui le parti dovranno comparire innanzi al Giudice Istruttore; per motivi di servizio può rendersi però indispensabile la fissazione di una data diversa (di cui le parti non ricevono alcuna comunicazione dalla Cancelleria).

Con l'introduzione dell'elaboratore i ruoli cartacei innanzi indicati possono essere facilmente sostituiti.

In particolare non si rende più necessaria la tenuta (*su carta*) del registro di ruolo generale perché la causa, non appena iscritta, viene scaricata nella memoria dell'elaboratore ed ogni evento successivo annotato direttamente nella memoria centrale dell'elaboratore stesso.

In altri termini con l'iscrizione della causa a ruolo, nel *computer* del Tribunale viene aperta una « posizione » relativa alla controversia che sarà aggiornata di volta in volta senza che per questo si renda necessaria la tenuta di distinti registri su cui annotare il passaggio della causa da una fase del giudizio a quella successiva.

Ogni « posizione » comprende tutti i dati essenziali relativi alla controversia; il numero di ruolo generale, il Giudice Istruttore, le parti, i loro difensori, l'oggetto della domanda, eventuali consulenti tecnici, il giorno previsto per l'udienza successiva e la fase processuale della controversia.

In pochi attimi si può ottenere una fotografia completa ed aggiornatissima della situazione processuale di una causa.

Ma la capacità elaborativa della macchina consente anche altre utilizzazioni.

³ Il sistema informativo presso il Tribunale di Roma è stato originariamente curato dalla Sperry.

Dall'inizio del 1986 è stato quindi utilizzato un sistema IBM 43/81 che lavora con due distinti sistemi operativi: il WM/370 per gli archivi inerenti il contenzioso ed il DOS/WSE per l'archivio commerciale.

L'innovazione ha comportato una notevole mole di lavoro per la riconversione o nuova stesura delle procedure preesistenti.

L'informatizzazione dei Tribunali Civili di Mantova e Bergamo è stata curata invece dalla Sopin (Società per l'Informatica) che ha realizzato il programma SIAT (Sistema informativo Automazione per il Tribunale).

Il sistema informativo operante presso i Tribunali Civili di Genova e Savona è stato curato dalla Olivetti.

Per maggiori ragguagli tecnici in ordine alle diverse configurazioni *hardware* ed ai sistemi operativi si rimanda a R. CORTESE, C. JACOBazzi, D.A. SIMONE, *Manuale di Informatica giudiziaria*, op. cit..

Innanzitutto i Presidenti di Sezione possono valutare il carico di lavoro dei singoli Magistrati ed il tempo medio di durata di un processo da essi curato; il ruolo del Giudice Istruttore può quindi essere aggiornato elettronicamente offrendo altresì al Magistrato il vantaggio di poter conoscere con anticipo e con estrema esattezza, quale sarà il suo carico di lavoro per le udienze venturo.

La memorizzazione elettronica di dati consente infine il conseguimento di un altro importante obiettivo: l'esatta individuazione della fase di un giudizio in ordine al quale l'interessato non abbia precisi elementi di riferimento.

Accadeva talvolta, generalmente a seguito della scomparsa del proprio difensore, che una parte non sapesse più nulla della propria causa.

Ricorreva allora all'intervento di un altro avvocato senza essere peraltro in grado di fornire a quest'ultimo alcuna indicazione in ordine al numero di ruolo generale, al giorno dell'iscrizione a ruolo, al magistrato incaricato di seguire la questione o, almeno, alla sezione incaricata.

In un Tribunale dalle dimensioni enormi come quello di Roma, cercare una procedura essendo a conoscenza del solo nome delle parti sino a poco tempo fa era come cercare il classico ago nel pagliaio: un inutile dispendio di tempo e di energie.

Ora, invece, la ricerca può essere fatta in tempi brevissimi anche utilizzando semplicemente il nome di una volta delle parti in causa.

2. *Procedimenti concorsuali e cancelleria commerciale*

L'automazione è stata estesa anche alla sezione fallimentare ed alla cancelleria commerciale.

Peraltro l'archivio della fallimentare ancora non è linea, ma dovrebbe essere consultabile per la fine del 1986.

In tempi reali si potranno sapere in ordine ad un determinato fallimento le notizie più importanti.

Per quanto concerne la cancelleria commerciale, che attualmente svolge le veci del registro delle imprese, l'automazione presenta un duplice aspetto.

Da un canto abbiamo la memorizzazione dei dati essenziali relativi alla vita

delle società commerciali, dall'altro si sta procedendo gradualmente alla microfilmatura degli atti che di volta in volta vengono depositati in cancelleria.

La microfilmatura consente la conservazione, in archivi di dimensioni ridottissime, di documenti che nel loro originale supporto cartaceo comportano l'ingombro di spazi enormi.

Inoltre i microfilms sono praticamente indistruttibili ed è comunque assai facile gestire un archivio di riserva nell'ipotesi di smarrimento o sottrazione di alcuni dei documenti microfilmati. Purtroppo è da rilevare che i visori a disposizione del pubblico per la lettura dei microfilms sono assolutamente insufficienti e assai poco confortevoli.

3. *Esecuzione immobiliare*

L'archivio relativo non è ancora in fase operativa. Ad ogni buon conto in esso saranno riportate le principali notizie relative alle procedure esecutive immobiliari.

Si tenga presente che, attualmente, per reperire gli estremi di una procedura esecutiva immobiliare a carico di un determinato debitore occorre previamente conoscere l'anno in cui l'esecuzione ha avuto inizio o, in subordine, procedere ad estenuanti ricerche su innumerevoli rubriche cartacee logorate dall'uso e dal tempo.

4. *Ausiliari del giudice*

Nel decidere delle controversie sottoposte i giudici debbono talvolta avvalersi dell'opera di esperti che forniscono loro dati tecnici e regole di esperienza.

I consulenti, iscritti in un apposito Albo dei Consulenti del Tribunale, sono classificati in ragione della loro specializzazione.

Il sistema provvede a dare indicazioni sul carico di lavoro affidato ai singoli consulenti, all'aggiornamento dell'Albo, alla comunicazione ai consulenti degli incarichi loro affidati.

5. *Tribunale e pretura penale*

Dal 1° febbraio 1985 è in linea anche una realizzazione per il settore dell'amministrazione giudiziaria penale.

Trattasi della creazione di un archivio per i corpi di reato, individuati, classificati ed esattamente ubicati (si tenga presente che, in precedenza, non era sempre agevole sapere dove un corpo di reato fosse custodito).

È inoltre attivo l'archivio per i procedimenti contro ignoti, che provvede alla predisposizione del c.d. « certificato di chiusa inchiesta », ricorrentemente richiesto dalle compagnie di assicurazione per la liquidazione dei danni derivanti da furto.

L'ottenimento di tale certificato fino a poco tempo fa poteva richiedere mesi di attesa, mentre ora viene rilasciato a vista.

È da sottolineare, infine, come gli uffici si avvalgano per l'ordinaria gestione, solo di dipendenti del tribunale e non si faccia quindi ricorso ad operatori esterni.

L'attività viene svolta sotto la direzione dell'UDAI (Ufficio per la Documentazione, l'Automazione e l'Informatica) costituito presso il Tribunale Civile di Roma con decreto del Presidente del Tribunale, dott. Carlo Sanmarco, del 2 febbraio 1983.

LE PROSPETTIVE FUTURE.

La scelta informatica è una scelta obbligata per il perseguimento di obiettivi quali efficacia e puntualità nella gestione degli Uffici Giudiziari; è peraltro richiesto un considerevole sforzo di trasformazione e adattamento (in special modo da parte delle Cancellerie) con la piena consapevolezza che l'automazione non può realizzarsi se non gradatamente⁴.

Sarebbe certamente velleitario pensare che le innovazioni introdotte ed ora succintamente indicate, possano d'un sol tratto risolvere gli annosi problemi dell'amministrazione della giustizia.

Le realizzazioni operate sono già di notevole portata e danno sin d'ora con-

ferma della validità della strada intrapresa.

Ciò non di meno, ad avviso di chi scrive, molta è la strada ancora da percorrere.

Innanzitutto si avverte l'esigenza di provvedere alla messa in linea degli archivi ancora non funzionanti⁵, completando organicamente la realizzazione dell'intero sistema.

Sono queste, peraltro, integrazioni che verranno sicuramente apportate con il tempo, grazie anche all'entusiasmo che anima gli addetti.

Desta meraviglia poi la circostanza che il progetto di automazione non contempli la creazione di un *archivio sentenze* che, potrebbe rivelarsi utilissimo.

Ogni sentenza viene manualmente stesa dal magistrato estensore e quindi (nella maggior parte dei casi) dattiloscritta da un addetto, il cui lavoro sarà successivamente controllato dal magistrato estensore per verificare a conformità del dattiloscritto all'originale.

Se alla dattiloscrittura venisse collegata la memorizzazione su supporto magnetico, le sentenze sarebbero conservabili con estrema facilità (senza alcun rischio di andare smarrite o distrutte) ed accedibili in tempi reali.

Ottenere la copia di una sentenza richiederebbe così pochi attimi e non giorni.

Non sarebbe indispensabile la conservazione degli originali cartacei nei locali del Tribunale. Posto che la consultazione avverrebbe a mezzo terminale, le sentenze potrebbero essere custodite ovunque, fuori dal Tribunale, utilizzando così gli spazi attualmente destinati all'archivio per altre esigenze.

Le sentenze memorizzate, invece di costituire un'inerte massa cartacea, potrebbero essere inoltre consultate a *fini di ricerca*, eventualmente utilizzando lo stesso programma Italgire. In tal caso l'unità documentale non sarebbe più rappresentata dalla massima, ma dalla intera sentenza.

L'archivio creato potrebbe poi essere messo in linea ed accedibile anche mediante la banca dati della Cassazione, realizzando così un ulteriore utilità: si tratterebbe, infatti, del primo archivio contenente non già la mera enunciazione di principi giuridici ma le *concrete decisioni* e le valutazioni estimative effettuate nei singoli giudizi.

⁴ La maggior parte dei biglietti di Cancelleria è a tutt'oggi predisposto manualmente: è questo il regno inconfondibile dell'estrema diffidenza nutrita nei confronti dell'innovazione informatica da chi per anni ha operato con strumenti diversi.

⁵ Oltre all'archivio relativo alle esecuzioni immobiliari e quello fallimentare, manca ancora l'archivio relativo alla volontaria giurisdizione, attività di non poco conto e interesse.

Non si vuole qui riaprire una questione oltremodo complessa ed ampiamente dibattuta inerente l'ampiezza della portata conoscitiva delle massime di diritto e l'utilità delle stesse.

È però fuori di dubbio che per il ricercatore possa assumere interesse non solo la fondatezza o meno di una determinata domanda giudiziale, ma anche le concrete conseguenze, patrimoniali o personali, connesse all'eventuale accoglimento o rigetto.

Si andrebbe, insomma, verso una sempre maggiore « globalità » del dato giuridico accessibile.

Da ultimo, e la questione è ben più importante e delicata, occorrerebbe riesaminare alcuni dei principi ispiratori dell'intero sistema che, almeno allo stato, sembrano limitarne la portata applicativa e la potenziale utilità per la collettività.

L'intero progetto, infatti, è stato approntato per soddisfare l'esigenza di snellire l'attività delle Cancellerie, specie per quanto riguarda la gestione dei ruoli, dei biglietti di cancelleria e del rilascio delle certificazioni.

È un sistema fatto dagli Uffici Giudiziari per gli Uffici Giudiziari.

Qualcosa di analogo si verificò, forse, con la realizzazione del Centro Elettronico di Documentazione della Cassazione, curato in un primo tempo dai Magistrati del Centro per agevolare il lavoro di ricerca dei colleghi.

In quella occasione però i realizzatori del progetto si avvidero immediatamente dell'indubbia utilità sociale della loro opera che fu sollecitamente messa a disposizione di tutti gli operatori di diritto, con enormi vantaggi per la conoscenza (o conoscibilità) del dato giuridico.

L'avere consentito ai privati l'accesso alla banca dati della Cassazione ha costituito una prova di alta sensibilità sociale in perfetta sintonia, del resto, con la funzione nomofilattica cui il Supremo Collegio presiede.

Il sistema del Tribunale, attualmente, è invece accessibile esclusivamente per il tramite degli operatori del Tribunale.

Anche in questo caso consentire l'accesso e la consultazione ai privati soddisferebbe una profonda esigenza di cui gli Uffici Giudiziari non si sono saputi ancora rendere interpreti.

Per ottenere notizie relative ad una procedura o relative alla sede di una so-

cietà o alla legale rappresentanza, l'interessato deve oggi recarsi personalmente presso i locali dove ha sede il Tribunale e far richiesta agli operatori a ciò addetti.

Premesso che i terminali destinati alla consultazione del pubblico sono soltanto due e non sono assolutamente sufficienti alla mole di lavoro loro affidata, (con conseguente notevole dispendio di tempo da parte di richiedenti) non si comprendono bene le ragioni per cui la consultazione è stata limitata ai soli terminali che si trovano dislocati all'interno del Tribunale. Certamente non vi sono motivi tecnici che impongono una tale scelta: l'unità centrale è teoricamente in grado di essere allacciata sin d'ora ad un numero elevatissimo di terminali esterni⁶ considerando il fatto che le ricerche da effettuarsi sono, a differenza di quanto accade per la banca dati della Cassazione, di brevissima durata.

In un processo sia l'attore che il convenuto, o meglio i rispettivi legali, hanno la necessità di conoscere il Giudice, la sezione e la prima udienza fissata (eventualmente in data diversa da quella originariamente prevista nell'atto di citazione).

Questo significa che per ogni causa iscritta vi saranno almeno due persone che dovranno recarsi presso i terminali del Tribunale, ed ottenere l'informazione desiderata.

Se si consentisse la consultazione da terminali esterni, non solo si abbrevierebbe il tempo di richiesta attualmente necessario presso l'ufficio informazione del Tribunale, ma si darebbe una concreta realizzazione ad un principio che è alla base di tutta la filosofia informatica: rendere facilmente disponibili le informazioni a chi ne ha bisogno. La irrazionalità del sistema è evidente se solo si pensa che le stesse informazioni potrebbero ottenersi, via telefono, da uno studio legale o altro ufficio che sia munito di un terminale e di un modem.

Naturalmente l'accesso e la consultazione potrebbero facilmente essere impediti per quegli archivi il cui contenuto non può essere portato a conoscenza

⁶ Secondo un calcolo approssimativo fino a cinquecento circa.

del pubblico perché coperto da segreto⁷.

Eventuali costi (o diritti di cancelleria) potrebbero essere addebitati in modo assolutamente automatico.

In una prospettiva di più lungo periodo infine, sarebbe possibile anche offrire la visione diretta dei documenti microfilmati presso la Cancelleria Commerciale sempre avvalendosi di un *computer* (ad alto grado di definizione) e di un lettore ottico che, secondo le istruzioni impartite dall'interessato, vada a posizionarsi sul documento da « leggere », trasmettendo via modem le relative immagini.

Un servizio di tale tipo sarebbe certamente utilissimo e suscettibile di essere esteso anche ad altri campi (si pensi agli atti custoditi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari), ma lo studio della trasmissione delle immagini è ancora in piena evoluzione e una prudente attesa prima di intraprendere una simile iniziativa appare pienamente giustificata.

Come l'informatica, anche la telematica è oggi in grado di offrire servizi preziosi al mondo del diritto ed il mondo del diritto non è assolutamente in grado di rifiutare una simile offerta.

FABIO GULLOTTA

⁷ È da ritenere che tutti i « ruoli » cartacei tenuti dal Tribunale abbiano natura pubblica e siano consultabili gratuitamente da qualsiasi interessato.

Dubbia appare, per contro, la consultabilità dell'archivio « Corpi di reato » (descritto *sub* 5) in considerazione del segreto istruttorio che assiste i procedimenti penali.